



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI  
BOLZANO

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. M. Poladas

Resp. Istrut.: - Dr.ssa L. Castigliero

FNOMCEO 04/02/11  
RGP.0001271 2011  
CI. 15.01/14

OGGETTO:

Quesito dott.

In riferimento alla Vostra nota del 27 gennaio u.s. facciamo presente quanto segue.

Le cartelle cliniche, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario.

La documentazione diagnostica assimilabile alle radiografie, o alla restante documentazione diagnostica va conservata almeno 20 anni, non rivestendo il carattere di atti ufficiali, mentre i referti stilati dal medico specialista radiologo o medico nucleare seguono la sorte della cartella clinica, quindi vanno conservati in maniera illimitata nel tempo.

Per quanto riguarda i medici dipendenti, la documentazione clinica deve essere custodita dal medico solo durante la fase di assistenza e cura del paziente, mentre la responsabilità si trasferisce al Direttore Sanitario dell'Ente nel momento in cui viene trasferita all'archivio centrale.

Questo discorso non si applica ovviamente ai liberi professionisti, che rimangono titolari, in prima persona, dell'obbligo di conservazione della documentazione clinica.

Va segnalato infine che il paziente ha diritto di avere, ogni volta che lo desidera, piena visione e copia della cartella clinica, tuttavia non può farsi consegnare l'originale e portarlo al proprio domicilio.

Cordiali saluti



IL PRESIDENTE  
Dott. Amedeo Bianco